

Articolo I – DENOMINAZIONE E SEDE

costituita un'associazione fra gli allevatori e cultori di uccelli in genere, denominata "ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA PORDENONESE APS" e, in breve, "A.O.P. APS".

L'Associazione ha sede nel comune di Fontanafredda via Marco Polo n. 24 e potrà essere trasferita in altra sede.

L'eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 3 - FINALITA' ed ATTIVITA'

3.1-L'Associazione non ha scopo di lucro ed è indipendente, apolitica, apartitica. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati - di attività volte a raggiungere le finalità di seguito riportate:

a) Promuovere la cultura ecologica per diffondere la conoscenza, l'esperienza diretta, l'apprezzamento ed il rispetto della natura, educare al buon uso delle sue risorse, stimolare l'azione a sua difesa, tutelare la biodiversità:

Promuovere, divulgare e propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat in particolare le scienze ornitologiche, i principi e le tecniche di riproduzione e di allevamento degli uccelli di tutte le specie e sottospecie con le loro eventuali diversificazioni o forme domestiche (razze, tipi, categorie e varietà). riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione.

L'associazione aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani, (F.O.I.) con sede in Piacenza, Ente riconosciuto dalla Stato con DPR 1166/49, di cui riconosce ed accetta lo Statuto.

L'assemblea dei soci ha facoltà di deliberare l'adesione ad Enti ornitologici federativi a carattere nazionale ed internazionale.

3.2-L'associazione potrà porre in atto, promuovere e gestire tutte le attività necessarie per raggiungere le sue finalità quali, a titolo esemplificativo: mostre ed esposizioni ornitologiche, mostre divulgative e mostre scambio, a carattere sportivo ed amatoriale, nel rispetto delle leggi vigenti; convegni e riunioni a carattere culturale, scientifico e tecnico; oasi, riserve, parchi, monumenti naturali ed altre aree tutelate da norme, atti e convenzioni regionali, nazionali ed internazionali; aree naturali per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità ed in particolare degli uccelli; gestire centri per il recupero degli uccelli selvatici e domestici, al fine di curarli, riabilitarli e, per quelli selvatici, di rilasciarli in natura; attività di ecologia urbana volte alla conservazione della biodiversità urbana, alla mitigazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici nonché a favorire la migliore convivenza tra la gente e la natura; attività di sensibilizzazione finalizzata alla protezione degli uccelli, alla conservazione della biodiversità, alla legislazione a favore della natura, alla piena affermazione della legalità ambientale; attività di cultura ecologica ed educazione ambientale, attività di approfondimento culturale di interesse cognitivo ed educativo, attività con le scuole e le università, conferenze, dibattitic mostre, eventi, concorsi, istituzione di borse di studio, pubblicazioni, produzione di materiali audiovisivi, attività legate alla fotografia naturalistica; attività di ricerca scientifica e di divulgazione, finalizzata alla conoscenza ed alla conservazione degli uccelli e della natura nonché attività di assistenza e consulenza a soggetti pubblici e privati negli ambiti di competenza e di interesse dell'associazione; azioni di protezione diretta della natura, anche attraverso il monitoraggio, l'inanellamento obbligatorio degli uccelli, i campi di studio e di sorveglianza; realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; studi e ricerche per un'agricoltura rispettosa della biodiversità e dell'ambiente, attenta alla salute delle persone e socialmente equa; attività finalizzata a diffondere la fruizione della

3.3 - Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

natura, il birdwatching, il turismo naturalistico e culturale.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione.

3.4 - L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito Decreto Ministeriale.

La scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo

- 3.5 L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore nel rispetto dei criter e modalità ivi previsti.
- 3.6 Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopraindicate, l'associazione potrà, tra l'altro ed my esemplificativa:
- a) utilizzare personale del Servizio Civile;
- costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- c) erogare premi e borse di studio;
- d) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili od opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- c) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università o altri enti simili a carattere educativo, didattico, formativo o scientifico;
- f) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od opportune, ivi comprese la concessone di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni semplici o modali.

Articolo 4 - AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

4.1 - L'associazione è costituita da soci ordinari allevatori, soci allievi allevatori e soci non allevatori. Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a 15.

Possono essere soci tutti gli allevatori e cultori di uccelli in genere che condividano le finalità dell'associazione, accettino il presente Statuto e si impegnino a partecipare alle attività sociali.

Chi intende essere ammesso come associato deve farne richiesta mediante una domanda scritta (modulo di iscrizione) contenente l'indicazione del nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica nonché l'autorizzazione al trattamento dei propri dati, nel rispetto del regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) nel testo vigente.

4.2 – Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di iscrizione dei soci secondo i criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra APS ed altri enti ETS o altri senza scopo di lucro.

4.3 – L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni tramite raccomandata A.R. o PEC o altro mezzo idoneo atto a provare la data certa di consegna. L'interessato, entro 30 giorni dalla data di consegna della comunicazione di rigetto, può inoltrare ricorso affinchè l'assemblea si pronunci, fermo restando il diritto di adire il Collegio dei Probiviri e solo successivamente l'Autorità giudiziaria.

La qualità di socio è a tempo indeterminato, garantisce piena partecipazione alla vita associativa e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6 del presente statuto.

Articolo 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

- 5.1 I soci hanno diritto di:
- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) di partecipare con voto alle assemblee e di essere eletti nelle cariche sociali, con la sola eccezione dei soci che non abbiano raggiunto la maggiore età e dei soci non allevatori;
- c) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.
- 5.2 I soci hanno l'obbligo di:
- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere legittimamente adottate dagli organi sociali;
- mantenere sempre un comportamento corretto ed in buona fede dei confronti dell'associazione, degli altri soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione a titolo volontario e gratuito.

Articolo 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 6.1 La qualifica di socio si perde per morte, recesso, decadenza o espulsione.
- 6.2 Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta all'associazione. Salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.
- 6.3 Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale.
- 6.4 Il Consiglio Direttivo può espellere i soci che:
- a) non osservino le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.
- 6.5 Prima di procedere all'eventuale espulsione, al socio va inviata una comunicazione con data certa di consegna, contente gli addebiti, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. L'espulsione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 7- ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- (Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo ovvero la Commissione contabile
 - c) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 8 - ASSEMBLEA

- 8.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali; si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:
- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione;
- c) clegge l'Organo di controllo;
- d) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costituivo o dallo statuto nonché su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
- 8.2 L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto nonché per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8.3 L'assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo a mezzo lettera o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci con preavviso di almeno (5 giorni). L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, luogo e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.
- 8.4 L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. In ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.5 Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
- 8.6 L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Le votazioni si fanno, di regola e salvo contraria delibera dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti
- 8.7 L'assemblea è presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in ulteriore loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa.
- Le elezioni triennali si svolgeranno in occasione della assemblea ordinaria annuale, la quale provvederà alla nomina di un seggio elettorale composto dal Presidente di seggio, dal Segretario e da tre Scrutatori.
- 8.8 Ogni delibera deve essere riportata nel verbale delle riunioni firmato dal Presidente e dal Segretario e raccolto nell'apposito libro
- 8.9 Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorchè assenti, astenuti o dissenzienti.
- 8.10 In caso di assoluta necessità, l'assemblea dei soci può nominare un commissario con il compito di amministrare l'associazione e di indire le elezioni per la costituzione del nuovo Consiglio Direttivo; il commissario dura in carica al massimo sei mesi.

Articolo 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 - Il consiglio direttivo è composto da minimo sette o massimo nove membri e cioè un presidente e sei o otto consiglieri nominati con le norme di cui al precedente articolo 8.7.

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa a scrutinio segreto, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Nella sua prima riunione procederà alla nomina di un Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere ed alla determinazione delle singole mansioni, di essi e dei consiglieri. 9.2 – Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri, verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in mancanza, il Presidente provvederà a cooptare altri soci. In caso di dimissioni

di oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo si procederà a convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rimpovo dell'intero Consiglio.

9.3 riunioni del consiglio direttivo verranno indette dal presidente almeno una volta l'anno e ogniqualvolta esso lo

ou criteriga necessario, anche su richiesta motivata di tre consiglieri.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, od anche comunicato telefonicamente.

Le riunioni e le conseguenti delibere sono valide con la presenza di metà più uno dei membri che lo compongono. Di ogni seduta verrà redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.4 – Il Consiglio è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

 a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea o su qualsiasi argomento riguardante l'associazione proposto dal Presidente o da un Consigliere;

b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;

 sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito D.M.;

d) sull'impiego dei fondi sociali e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;

- f) sulla tenuta dei libri sociali e contabili nonchè sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- 9.5 Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

Articolo 10 - IL PRESIDENTE

10.1 – Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati

10.2 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, ha la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.3 - Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente

10.4 - Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

 adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

10.5 - Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

10.6 – In caso di morte, dimissioni, recesso o espulsione del Presidente spetta al Vice Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

Articolo 11 - ORGANO DI CONTROLLO

11.1 – L'Assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o comunque secondo la normativa vigente; esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

11.2 – L'organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che vengono eletti dall'Assemblea dei Soci. L'Organo di Controllo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il suo Presidente. La carica di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'associazione.

11.3 - Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

11.4 – L'Organo di Controllo assolve i compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

11.5 – Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'Assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

11.6 – I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decadono dall'ufficio.

Articolo 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri si compone di tre membri scelti preferibilmente nel campo forense, sono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Possono essere soci o non soci.

I probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il collegio dei probiviri dovrà dirimere le eventuali controversic che sorgessero fra i soci e l'associazione e tra i soci ed i soci per affari inerenti all'associazione; giudicano circa l'eventuale appello del socio espulso contro la deliberazione del



consiglio direttivo e su ogni altra controversia, qualora ne vengano investiti dalle parti; deliberano e giudicano quali arbitri amichevoli compositori.

Articolo 13 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

- I patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell'associazione può essere costituito da beni immobili e mobili (in essi compresi tutte le attrezzature ornitologiche, le dotazioni informatiche e quant'altro necessario per la corretta tenuta della struttura associativa) di sua proprietà.
- 1.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 1.3 L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività da fonti legali diverse, quali a titolo esemplificativo: quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lascito testamentari, rendite patrimoniali e finanziarie, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti pubblici e/o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, nonché quelle previste dall'art. 85 dello stesso Codice, ogni altra entrata prevista e consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.
- 1.4 Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore

Articolo 14 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 14.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
- 14.2 Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ed il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
- 14.3 Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con un'annotazione in calce al rendiconto stesso.
- 14.4 L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.
- 14.5 Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 14.6 Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro termini e modalità previsti dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.
- 14.7 Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il bilancio deve essere redatto secondo i criteri ivi previsti e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 15 - LIBRI SOCIALI E CONTABILI

- 15.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) Registro dei volontari che svolgono attività in modo occasionale;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione;
- f) I libri contabili previsti dalla legge.
- 15.2 I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione ad esclusione del libro sub e) del comma precedente che è tenuto dall'Organo di Revisione.
- 15.3 I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti; l'assemblea può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

Articolo 16 - VOLONTARI E LAVORATORI

- 16.1 L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 16.2 L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può in alcun modo essere retribuita nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni stabilite con apposita delibera dall'Organo di amministrazione.
- 16.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

16.4 L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

16.5 L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art.

del Codice del Terzo Settore.

16.6 – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti in conformità all'art. 16 del Codice del Terzo settore; può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Articolo 17 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

17.1 – In caso di scioglimento per qualunque causa, l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

17.2 – Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea.

Articolo 18 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.

ASSOCIAZIONE OFINITOLOGICA PORDENONESE 0/0 ABRESCIA MICHELE

Via Marco Polo, 24 - 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Partita IVA 01272460930

allegato all'atto reg.to a

Pordenone il al

Mod con

di cui

atto registrato a Pordenone il

al n° 206 Mod.

di cui per imposta IPOT. €

con allegati